



**SCADENZE MARZO 2021**

**MERCOLEDÌ 10 MARZO**

**RAVVEDIMENTO - Regolarizzazione presentazione tardiva Dichiarazione REDDITI 2020**

Ultimo giorno utile per coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2020 entro il 10 dicembre 2020, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso. Per il 2020, a seguito dello slittamento della presentazione delle dichiarazioni al 10 dicembre 2020, il termine dei 90 giorni per distinguere tra tardiva e integrativa scade il 10 marzo 2021. Si tratta:

- dei contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e per coloro che, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità e che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020;
- degli eredi delle persone decedute nel 2019 o entro il 30 giugno 2020 che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020;
- delle società di persone ed enti equiparati che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi SP 2020;
- dei soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi SC 2020;
- degli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all'Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all'Ires che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi ENC 2020;
- dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IRAP 2020 e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e i soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l'anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello CNM 2020.

**MODALITÀ:** Devono trasmettere le dichiarazioni con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, ed effettuare il versamento della sanzione ridotta mediante F24, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate, con codice tributo 8911.

**FATTURE ELETTRONICHE - Termine ultimo per la conservazione digitale delle fatture elettroniche 2019.**

Ricordiamo che la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 10 aprile 2017, ha chiarito che la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali. In conseguenza del fatto che il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione 2020 in materia di imposte sui redditi è stato prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020, art. 3 del D.L. "Ristori quater" (D.L. 157 del 30 novembre 2020), anche il termine per la conservazione sostitutiva delle fatture 2019 è slittato, ed il termine ultimo è fissato in data 10 marzo 2021. Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati facilmente individuabili in internet, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettro-



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

nica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è accessibile dall'utente dalla sua area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

### **STAMPA O CONSERVAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI**

Stampa o conservazione del libro giornale, mastro, inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili relativi al 2019. Secondo quanto stabilito dall'art. 7 co. 4-terdel D.L. n. 357/1994, i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici (od elettronici) devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciò significa che, con riferimento al modello REDDITI 2020 (periodo di imposta 2019), in conseguenza dello spostamento in avanti dei termini di presentazione (conseguenza delle normative emergenziali legate alla pandemia da Covid-19), l'ultimo termine per procedere alla stampa dei registri è il 10.03.2021 (in virtù della proroga concessa dal D.L. 157/2020, il cosiddetto Decreto Ristori-quater).

### **LUNEDÌ 15 MARZO**

#### **IVA - Fatturazione differita mese precedente**

I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

#### **IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile**

I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di febbraio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6002 - Versamento Iva mensile febbraio

#### **IVA - Registrazione corrispettivi**

Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.

#### **IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato**

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali,



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

con riferimento al mese precedente, nel [Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997\(Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91\)](#), opportunamente integrato.

### **OPPOSIZIONE SPESE MEDICHE - Comunicazione**

Termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all'utilizzo dei dati delle spese mediche sostenute nell'anno 2020 per l'elaborazione del 730 precompilato, ovvero:

- dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, in relazione ad ogni singola voce, accedendo all'area autenticata del [sito web](#) dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline.

### **MARTEDÌ 16 MARZO**

#### **IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile**

I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di febbraio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6002 - Versamento Iva mensile febbraio

#### **IVA - Versamento unica soluzione o rata saldo Iva 2020**

Versamento in unica soluzione del saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale o, per coloro che scelgono il pagamento rateale, della 1° rata dell'IVA senza interessi (a partire dalla seconda rata si dovrà corrispondere un interesse pari allo 0,33% mensile e il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2021), tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.

Si ricorda che, a seguito della soppressione della dichiarazione IVA unificata (avvenuta già nel 2017), il termine di versamento del saldo IVA non è più influenzato dalla modalità di presentazione della dichiarazione IVA, che è sempre autonoma (quest'anno si presenta entro il 30 aprile 2021). Quindi, il versamento del saldo IVA 2020 è unico ed è fissato al 16.03.2021. Si tenga presente però che anche se unico, tale termine di versamento può essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES).

#### **RATA CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID versamento**

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali, a seguito dell'emergenza COVID-19, dal "[Decreto Cura Italia](#)" (DL 18/2020) e dal [Decreto Liquidità](#) (DL n. 23/2020), e hanno optato per il versamento del secondo 50% degli importi sospesi in 24 rate mensili, devono provvedere al versamento della rata. Ricordiamo che l'altro 50% dei versamenti sospesi doveva essere versato in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.

#### **RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI A NOVEMBRE**

Ripresa dei versamenti sospesi con scadenza nel mese di novembre 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
- all'imposta sul valore aggiunto, in sostanza si tratta:



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- dell'Iva relativa al mese di ottobre per i soggetti mensili
- dell'Iva relativa al 3° trimestre per i soggetti trimestrali,
- dell'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati, in scadenza a fine novembre
- dell'ultima rata del saldo Iva 2019 di cui alla dichiarazione annuale Iva per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

### **RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI A DICEMBRE**

Ripresa dei versamenti sospesi con scadenza nel mese di dicembre 2020 relativi a ritenute, contributi previdenziali e IVA (Iva dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili e acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12.2020), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia:

- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019
- e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 (rispetto al mese di novembre del 2019).

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

### **SOCIETA' DI CAPITALI - Tassa annuale vidimazione libri sociali**

SOGGETTI: Società di capitali

ADEMPIMENTO: Versamento della Tassa annuale di Concessione Governativa 2021 per la vidimazione dei libri sociali in misura forfetaria

MODALITA': Modello F24 con modalità telematiche

CODICE TRIBUTO: 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali

### **SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti**

Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:

- F24EP (codice tributo 620E)
- e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).

Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- 621E (per l'F24Ep)
- 6041 (per l'F24 "ordinario").

### **SOSTITUTI D'IMPOSTA - Trasmissione e consegna Certificazione Unica 2021 (CU 2021)**

I sostituti d'imposta devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative alle ritenute versate per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi per l'anno 2020, il termine è fissato al 16 marzo 2021 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata). Sempre entro lo stesso termine I sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2021) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2020, mediante invio postale o consegna diretta.

### **SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute**

I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di SETTEMBRE 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici tributo:

Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti

- 1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
- 1002 emolumenti arretrati
- 1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata

Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo corrisposti, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte

- 1040 redditi di lavoro autonomo – compensi per l'esercizio di arti e professioni

Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati:

- 1025 obbligazioni e titoli similari
- 1029 Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
- 1031 redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti
- 1243 proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
- 1245 proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati

- 1024 proventi indicati sulle cambiali
- 1030 altri redditi di capitale diversi dai dividendi

Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

- 1046 premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
- 1047 premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
- 1048 altre vincite e premi

Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- 1049 somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento
- Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita
- 1050 premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita
- Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti
- 1045 contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici
  - 1051 premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise
  - 1052 indennità di esproprio
- Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati
- 1032 proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
  - 1058 plusvalenze cessioni a termine valute estere
- Per l'addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
- 3848 addizionale comunale Irpef – saldo
  - 3802 addizionale regionale Irpef
- Per l'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
- 1001 Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
  - 1601 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia
  - 1901 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sardegna
  - 1920 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta
  - 1301 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori regione.

### **VETERINARI - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilata**

Gli Iscritti agli Albi professionali dei veterinari, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2020 riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet [www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal](http://www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal).

### **OICR - Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.**

I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:

- 1061 - Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973
- 1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
- 1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
- 1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti

### **CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI - Invio comunicazione**



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, per poter fruire del credito d'imposta previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, devono inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato.

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite [i servizi telematici](#) dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

### **CUPE 2021 - Consegna certificazione**

La "Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti" e delle ritenute effettuate nel 2020 (c.d. CUPE) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.

### **ENTI TERZO SETTORE - Comunicazione dati erogazioni liberali ricevute**

Ultimo giorno utile, per le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, per la trasmissione telematica (in via facoltativa) dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel corso del 2020, da donatori continuativi che hanno fornito all'ente i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.

Con [Provvedimento 19 febbraio 2021](#), l'Agenzia delle Entrate in base a quanto previsto dal [Decreto MEF 3 febbraio 2021](#) ha fissato le regole in merito alla comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate dai contribuenti nel corso del 2020 ai fini della dichiarazione precompilata.

### **IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensile**

I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).

## **GIOVEDÌ 25 MARZO**

### **INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili**

Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile, devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT:

- delle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) effettuate nei confronti di soggetti UE nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione ai fini fiscali, mentre a fini



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

statistici la presentazione è facoltativa se l'ammontare delle cessioni non è > a 100.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

- delle prestazioni di servizi rese (Modello INTRA 1-quater) nei confronti di soggetti UE, effettuate nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione sia ai fini fiscali che statistici.

Per quanto riguarda gli Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater). Dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis), questi sono stati aboliti ai fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici, con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per i quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

### **MARTEDÌ 30 MARZO**

**CONTRATTI DI LOCAZIONE** – Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza il 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

### **MERCOLEDÌ 31 MARZO**

#### **SUPERBONUS - Comunicazione cessione del credito**

**ATTENZIONE:** Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.02.2021, il termine viene differito dal 16 marzo al 31 marzo 2021.

Comunicazione, esclusivamente in via telematica, dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica all'Agenzia delle Entrate dell'eventuale cessione del credito relativa ai lavori Superbonus 110% per le spese sostenute nel 2020, al fine di consentire alle imprese che lo avranno acquisito di caricarlo sul loro cassetto fiscale.

#### **ENTI NON COMMERCIALI - Presentazione Modello EAS in caso di variazione dati**

Ultimo giorno utile per l'invio telematico del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi" ([modello EAS](#)), nel caso in cui, nel corso del 2020, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati, da parte degli Enti associativi, ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Ricordiamo che il suddetto modello deve essere presentato da enti e associazioni senza scopo di lucro nelle seguenti ipotesi:

- entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente,
- entro il 31 marzo dell'anno successivo nel caso siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati all'Agenzia delle Entrate,
- entro 60 giorni dalla data di perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie per godere dei benefici fiscali.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

### **FIRR – Versamento annuale del contributo**

**SOGGETTI:** Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Per le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti vige l'obbligo di accantonamento presso il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto gestito dalla Fondazione Enasarco.

**ADEMPIMENTO:** Termine ultimo per il versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia.

**MODALITÀ:** Nella propria area riservata, l'azienda mandante compila la distinta online, inserendo le provvigioni dei propri agenti: in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto. Per il versamento, l'azienda mandante potrà scegliere tra:

- Bollettino bancario MAV: pagamento standard e automatico proposto dal sistema;
- Addebito su c/c bancario (RID).

### **INVIO UNIEMENS flusso dati mese precedente**

**SOGGETTI:** I datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.

**ADEMPIMENTO:** invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.

Per i datori di lavoro, l'invio deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

**ATTENZIONE:** Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.

**MODALITÀ:** Via telematica sul sito dell'Inps.

### **LIBRO UNICO compilazione e/o stampa mese precedente**

**SOGGETTI OBBLIGATI:** tutti i Datori di lavoro privati, con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo del lavoro di coniugi, figli e altri parenti e affini.

**ADEMPIMENTO:** Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.

**MODALITÀ:**

- elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall'Inail o da soggetti abilitati (tipografie)



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell'Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l'autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall'Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
- su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell'Inail. Bisogna dare invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

### **SALDO E STRALCIO - Versamento prima rata 2021**

Il 31 marzo scade anche il termine per il versamento della prima rata 2021 contenuta nel piano dei pagamenti accordato ma, in questo caso, la norma consente cinque giorni di tolleranza per effettuare il pagamento che dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 5 aprile, utilizzando il bollettino corrispondente alla scadenza.